

N. **2679-undecies**

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(PADOAN)**

---

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al codice penale militare di pace in materia di ordinamento giudiziario militare

---

*Presentato il 23 ottobre 2014*

---

*(Già articolo 31, commi da 8 a 10, del disegno di legge n. 2679 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014)*

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTT. 1-30.

.....  
.....  
.....

## ART. 31.

*(Riduzioni delle spese e interventi correttivi  
del Ministero della difesa).*

1-7. ....  
.....  
.....

8. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a decorrere dal 1° luglio 2015, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 2, lettera a), le parole: « e presso l'Ufficio militare di sorveglianza » sono soppresse e la lettera f) è abrogata;

b) all'articolo 53, comma 4, le parole: « lettere d) ed f) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera d) »;

c) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« ART. 55. — (*Circoscrizioni territoriali*).  
— 1. I Tribunali militari e le Procure militari sono due e hanno sede in Roma.

2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi sul territorio nazionale.

3. Il Tribunale militare e la Procura militare per l'estero hanno competenza in ordine ai reati militari commessi all'estero oppure su navi o aeromobili in navigazione o in volo su acque internazionali o altri spazi internazionali »;

d) l'articolo 56 è abrogato;

e) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: « dai Tribunali militari » sono aggiunte le seguenti: « ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono le funzioni attribuite alla magistratura di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale »;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma 1-bis e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare d'appello »;

f) all'articolo 59, comma 1, la parola: « cinquantotto » è sostituita dalla seguente: « quarantasette »;

g) dopo l'articolo 2191 è inserito il seguente:

« ART. 2191-bis. — (Disposizioni per l'attuazione della revisione degli organi giurisdizionali militari e la conseguente riduzione degli uffici giudiziari militari). — 1. A decorrere dal 1° luglio 2015:

a) sono soppressi i Tribunali militari e le Procure militari di Verona e di Napoli, il Tribunale militare di sorveglianza e l'Ufficio militare di sorveglianza e sono istituiti il Tribunale militare per l'estero e

la Procura militare per l'estero, con sede in Roma, di cui all'articolo 55, comma 3;

*b)* i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari militari soppressi o davanti al Tribunale militare di Roma, per i reati militari commessi all'estero, sono trattati dagli uffici giudiziari che ne assorbono la competenza ai sensi degli articoli 55, commi 2 e 3, e 57, comma 1, senza avviso alle parti. L'udienza già fissata in data successiva al 30 giugno 2015 si intende fissata davanti al Tribunale militare rispettivamente competente o alla Corte militare d'appello, senza nuovo avviso alle parti. I procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguono, ove possibile, dinanzi ai medesimi magistrati. In caso diverso si applica l'articolo 525 del codice di procedura penale. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera *c)*, 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la Corte militare d'appello in diversa composizione;

*c)* le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate ai sensi dell'articolo 59, comma 2. In sede di prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia di cui alla lettera *d)*, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti di cui alla presente lettera non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

*d)* i magistrati militari eccedenti il ruolo organico di cui all'articolo 59, comma 1, transitano nella magistratura ordinaria secondo i seguenti criteri e modalità: a domanda, in esito alla procedura di interpello di tutti i magistrati militari in ruolo alla data del 15 ottobre 2015, seguendo l'ordine del ruolo organico e dando la precedenza ai magistrati militari

in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; se permangono eccedenze, d'ufficio, partendo dall'ultima posizione del ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi. I magistrati militari che transitano nella magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario ubicato nella stessa sede di servizio ovvero in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte. I trasferimenti di cui alla presente lettera sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura, e ad essi non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 15 ottobre 2015 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo e hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito nella magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

*e)* con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, è individuato il contingente di personale civile delle aree funzionali del Ministero della difesa, in misura non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi, da trasferire nei ruoli del Ministero della giustizia, secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, con contestuale riduzione dell'organico del Ministero della difesa. I trasferimenti sono disposti a domanda, in esito all'esperimento di procedure di mobilità volontaria, e, per l'eventuale restante parte, d'ufficio ».

9. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'articolo 273 del codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Tribunale militare di Roma » sono sostituite dalle seguenti: « Tribunale militare per l'estero »;

b) al secondo comma, le parole: « del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato » sono sostituite dalle seguenti: « di Roma ».

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie, in diminuzione, sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici dei magistrati e del personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

11-20. ....  
.....  
.....

ARTT. 32-47.

.....  
.....  
.....

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0026270\*